Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per gli affari esteri

2025/0101(COD)

21.11.2025

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione
(COM(2025)0186 – C10-0169/2025 – 2025/0101(COD))

Relatore per parere: Marco Tarquinio

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione

Anche se i lavori per un'armonizzazione degli elenchi di paesi di origine sicuri possono essere considerati un passo positivo verso un sistema comune dell'UE in materia di asilo, la maggior parte dei paesi inclusi nell'elenco proposto dalla Commissione non può essere considerata "sicura". Tale valutazione è contraddetta dalle continue violazioni dei diritti umani che sono state ampiamente documentate, comprese minacce alla libertà di espressione, repressione politica, violenza di genere e persecuzione dei gruppi vulnerabili.

La proposta modificata della Commissione rischia di compromettere il diritto a un ricorso effettivo per i richiedenti asilo, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, e costituisce una forma di esternalizzazione degli obblighi dell'UE in materia di protezione internazionale. In effetti, la proposta trasferisce la responsabilità ai paesi terzi, indebolendo nel contempo l'accesso a procedure di asilo eque ed efficaci all'interno dell'UE.

Mancanza di garanzie procedurali sostanziali

Il concetto di "paese di origine sicuro" si basa su una presunzione relativa di sicurezza, che sposta pertanto l'onere della prova sul richiedente e funge da giustificazione per la procedura accelerata e la procedura di frontiera. Tale approccio pregiudica la certezza del diritto in quanto:

a) erode il principio della valutazione individualizzata della domanda di asilo – pietra angolare del diritto dei rifugiati – in base al quale ogni richiedente ha diritto a una valutazione meritocratica;

b) consente di abbreviare i termini, limitare l'accesso alle informazioni e all'assistenza legale e presumere che le domande siano probabilmente prive di fondamento, limitando in tal modo la capacità dei richiedenti asilo di presentare il loro caso;

c) insieme all'eliminazione dell'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione contro le decisioni negative previsto dal regolamento sulla procedura di asilo[1], crea il rischio di espulsione dopo una procedura accelerata prima del completamento di un procedimento giudiziario.

La Commissione ha persino omesso di pubblicare tutti i criteri e le fonti utilizzati per la designazione dei paesi terzi sicuri. Tale mancanza di trasparenza pregiudica gravemente il diritto a un ricorso effettivo e non fornisce le necessarie garanzie procedurali, in quanto riduce sia la capacità dei richiedenti di contestare le decisioni sia la capacità delle autorità giudiziarie di rivederle.

La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), nella sua recente sentenza del 1º agosto 2025 (causa C-758/24), ha ricordato che le designazioni devono basarsi su fonti affidabili, aggiornate, trasparenti e accessibili. Ciononostante, la Commissione non ha pubblicato le sue

[1] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE.

fonti. I deputati al Parlamento europeo hanno avuto accesso ai documenti pertinenti dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) sui paesi di origine sicuri individuati che erano stati forniti alla Commissione in vista della presente proposta, sulla base di una consultazione nel rispetto del principio della necessità di sapere. La Commissione non ha identificato chiaramente né comunicato al Parlamento europeo nessun'altra fonte, né l'ha resa accessibile al pubblico.

Il criterio del tasso di riconoscimento a livello dell'Unione del 20 %

Il ricorso a un tasso di riconoscimento a livello dell'UE del 20 % come soglia per designare un paese come sicuro è privo di fondamento poiché:

a) un tasso di riconoscimento con un rapporto di "uno su cinque" è lungi dall'essere trascurabile e dimostra che gruppi significativi di richiedenti necessitano effettivamente di protezione;

b) i tassi di riconoscimento a livello degli Stati membri potrebbero variare drasticamente;

c) anche se il tasso di riconoscimento complessivo è basso, le categorie vulnerabili, come le donne, le persone LGBTIQ e le minoranze etniche e religiose, possono essere esposte a maggiori rischi di persecuzione e danni gravi;

d) alcune regioni all'interno di un paese possono non essere sicure nonostante una presunzione generale di sicurezza.

Per questi motivi, la correlazione tra il tasso di riconoscimento del 20 % e il concetto di "sicurezza" non può costituire una solida base per l'inclusione nell'elenco.

Paesi candidati

Lo status di paese candidato non è sufficiente a stabilire che un paese è sicuro. I criteri di Copenaghen sono parametri di riferimento per l'adesione all'UE e non una valutazione approfondita dei diritti umani al momento della concessione dello status di paese candidato.

Inoltre, la Commissione dovrebbe includere tra le condizionalità i rischi quali la discriminazione sistemica nei confronti delle minoranze, l'arretramento democratico o l'insorgere di conflitti armati che possono verificarsi durante il processo di adesione.

Potenziali candidati all'adesione all'UE

La metodologia utilizzata per i paesi candidati dovrebbe applicarsi anche ai potenziali candidati.

Altri paesi di origine

Sulla base delle informazioni fornite dall'EUAA e da altre organizzazioni pertinenti, non vi sono elementi sufficienti per designare il Bangladesh, la Colombia, l'Egitto, l'India, il Marocco e la Tunisia come paesi di origine sicuri.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri presenta alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1348.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a livello dell'Unione o nazionale, non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare le singole domande di protezione internazionale. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro soltanto a condizione che il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel	(3) Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a livello dell'Unione o nazionale, non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare le singole domande di protezione internazionale. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro soltanto a condizione che il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale ***con le garanzie di cui al capo II del regolamento (UE) 2024/1348***, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel

paese. L'applicazione del concetto nell'ambito della valutazione individuale non impedisce che talune categorie di richiedenti possano trovarsi in una situazione specifica nei paesi terzi designati e pertanto possano avere un timore fondato di essere perseguitate o corrano un rischio effettivo di subire un danno grave.

paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese. L'applicazione del concetto nell'ambito della valutazione individuale non impedisce che talune categorie di richiedenti***, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose ed etniche, gli attivisti politici, gli apolidi e i giornalisti,*** possano trovarsi in una situazione specifica nei paesi terzi designati e pertanto possano avere un timore fondato di essere perseguitate o corrano un rischio effettivo di subire un danno grave.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La valutazione della situazione di altri paesi terzi si basa su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La valutazione tiene conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], conformemente al regolamento (UE) 2024/1348.	(5) La valutazione della situazione di altri paesi terzi si basa su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui***, ma non solo,*** quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti***, comprese organizzazioni non governative indipendenti per i diritti umani***. La valutazione tiene conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], conformemente al regolamento (UE) 2024/1348. ***Le fonti dovrebbero essere accessibili, trasparenti, affidabili e aggiornate, anche al fine di garantire il diritto a un ricorso effettivo e garanzie procedurali adeguate.***

[4] Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).

[4] Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I paesi candidati all'adesione all'UE hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può ***pertanto*** concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE dovrebbero essere designati paesi di origine sicuri, ***tranne nelle*** circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese; ***oppure il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al 20 %.***	(6) I paesi candidati all'adesione all'UE hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati***, una volta ricevuto lo status,*** hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può concludere che ***i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE possono essere considerati paesi di origine sicuri ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348 e, di conseguenza, essere designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. Tuttavia, l'adesione all'UE non è un processo lineare. Nei paesi candidati si possono verificare regressi per quanto concerne la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, nonché forti ritardi o il congelamento de facto dei negoziati di adesione all'UE. Pertanto,*** i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE ***non*** dovrebbero essere designati paesi di origine sicuri ***se dal riesame costante***

	specifico per paese emerge che le condizioni stabilite all'articolo 61 non sono più soddisfatte o che sussiste una delle circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese ***o si registra un grave regresso della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti e delle libertà fondamentali, compreso il caso in cui i negoziati di adesione siano stati sospesi o congelati***; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese;

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti.	(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose ***ed etniche, gli attivisti politici, gli apolidi*** e i giornalisti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) È opportuno sottolineare l'importanza del patto sulla migrazione e l'asilo quale approccio globale alla gestione della migrazione e dell'asilo, nel rispetto del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda la difesa dei diritti umani e la fornitura di una protezione umana a coloro che ne hanno realmente bisogno. Pertanto, la rapida applicazione delle sezioni del patto sulla migrazione e l'asilo che possono già essere applicate è della massima importanza.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 ter) Occorre sottolineare che lo scopo della procedura di frontiera è quello di alleggerire il sistema dall'onere di trattare le domande, attraverso le procedure di asilo. L'obiettivo è offrire una protezione migliore e più rapida a coloro che hanno diritto alla protezione internazionale, identificandoli precocemente all'interno del sistema.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il presente regolamento ***rispetta i***	(23) Il presente regolamento ***è applicato***

diritti fondamentali ***e i principi riconosciuti in particolare*** dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	***nel pieno rispetto dei*** diritti fondamentali ***sanciti*** dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, in particolare gli articoli 18, 19 e 47***.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) ***all'***articolo 62***, il paragrafo 1*** è così modificato:	(1) ***l'***articolo 62 è così modificato:

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***il paragrafo 1*** è ***sostituito dal*** seguente:	a) è ***inserito il*** seguente ***paragrafo 1 bis***:

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I paesi ai quali è stato concesso lo status di paesi candidati all'adesione all'Unione sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, a meno che non	***1 bis. Conformemente al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 4,*** i paesi ai quali è stato concesso lo status di paesi candidati all'adesione all'Unione sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, a

si ***verifichi*** una delle circostanze seguenti:	meno che***, secondo il riesame specifico per paese,*** non si ***verifichino*** una ***o più*** delle circostanze seguenti:

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese;	a) esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese ***o si registra un grave regresso della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti e delle libertà fondamentali, compreso il caso in cui i negoziati di adesione siano stati congelati o formalmente sospesi***;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti del paese – cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese – è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al 20 %.;	***soppresso***

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è inserito il seguente paragrafo 1 ***bis***:	b) è inserito il seguente paragrafo 1 ***ter***:

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. I paesi terzi elencati nell'allegato II sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	***1 ter. Conformemente al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 4,*** i paesi terzi elencati nell'allegato II sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	b bis) all'articolo 62, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. La Commissione ***riesamina la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri***, assistita dall'Agenzia per l'asilo e sulla base delle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 61,	2. La Commissione, assistita dall'Agenzia per l'asilo e sulla base delle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 61, paragrafo 3***, riesamina costantemente se le condizioni di cui all'articolo 61 e una delle circostanze di***

paragrafo 3.	***cui alle lettere a) o b) si applicano a un paese terzo già considerato paese di origine sicuro***.

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore per parere dichiara di aver incluso nel suo parere contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione
Riferimenti	COM(2025)0186 – C10-0069/2025 – 2025/0101(COD)
Commissione(i) competente(i) per il merito Annuncio in Aula	LIBE 16.6.2025
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 16.6.2025
Relatore(trice) per parere Nomina	Marco Tarquinio 1.9.2025
Esame in commissione	24.9.2025
Approvazione	20.11.2025
Esito della votazione finale	+: 35 –: 8 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Petras Auštrevičius, Wouter Beke, Adam Bielan, Ľuboš Blaha, Ioan-Rareş Bogdan, Grzegorz Braun, Sebastião Bugalho, Tobias Cremer, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Christophe Gomart, Bernard Guetta, Hana Jalloul Muro, Sandra Kalniete, Łukasz Kohut, Ondřej Kolář, Rihards Kols, David McAllister, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nela Riehl, Nacho Sánchez Amor, Mounir Satouri, Villy Søvndal, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Marta Temido, Cristian Terheş, Riho Terras, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jaume Asens Llodrà, Krzysztof Brejza, Seán Kelly, Alessandra Moretti, Hans Neuhoff, Marjan Šarec, Sven Simon, Marco Tarquinio, Matthieu Valet
Deputati di cui all'art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale	Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Paulius Saudargas, Günther Sidl, Dimitris Tsiodras, Juan Ignacio Zoido Álvarez

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

35	+
PPE	Wouter Beke, Ioan-Rareş Bogdan, Krzysztof Brejza, Sebastião Bugalho, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Christophe Gomart, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Łukasz Kohut, Ondřej Kolář, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Paulius Saudargas, Sven Simon, Riho Terras, Dimitris Tsiodras, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Petras Auštrevičius, Bernard Guetta, Jan-Christoph Oetjen, Marjan Šarec, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Hilde Vautmans
S&D	Tobias Cremer, Hana Jalloul Muro, Juan Fernando López Aguilar, Sven Mikser, Alessandra Moretti, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Günther Sidl, Marco Tarquinio, Marta Temido

8	-
ECR	Adam Bielan, Rihards Kols, Cristian Terheş
ESN	Hans Neuhoff
NI	Grzegorz Braun, Kostas Papadakis
PfE	Hermann Tertsch, Matthieu Valet

5	0
NI	Ľuboš Blaha
Verts/ALE	Jaume Asens Llodrà, Nela Riehl, Mounir Satouri, Villy Søvndal

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti